

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23974 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10702/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente -

contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE S.P.A., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri;

- controricorrente -

e

AGENZIA DEL DEMANIO;

- intimata -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
LIGURIA, n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione di avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobili demaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni, emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre la I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. si costituisce mediante controricorso e l'Agenzia del Demanio rimane intimata.

Entrambe le parti costituite depositano memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, l'amministrazione censura, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.

2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.

3. Osserva il Collegio che sulla questione controversa, in data successiva alla sentenza impugnata, si è formato il giudicato.

3.1. Con ordinanza n. 9552/2002, infatti, questa Corte ha deciso sul ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Liguria

(n. 1062/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudizio di appello promosso contro la medesima sentenza (n. 88/2015 della CTP di La Spezia) oggetto dell'appello deciso con la sentenza n. 1054/2019 (sempre del 17 settembre 2019) per cui è il presente giudizio di legittimità.

3.2. La sentenza di primo grado che ha deciso sull'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formato oggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascuna autonomamente impugnata per cassazione dall'Agenzia per gli stessi motivi.

Dei due giudizi per cassazione, quello avverso la sentenza della CTR Liguria n. 1062/2019 si è già definito con la menzionata ordinanza n. 9552/2002, che, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originario della ITN in base al principio secondo cui la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora si accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile solo su domanda del contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.

3.3. Ebbene, il giudicato sulla medesima questione controversa, successivo alla sentenza impugnata, preclude l'esame del ricorso oggetto del presente giudizio, che diventa perciò improcedibile.

3.4. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte di cassazione di verificare anche di ufficio, in relazione alla causa sottoposta al suo esame, la esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessa Corte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità, in

applicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già deciso la medesima controversia.

3.5. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest'ultima può avvenire pure mediante quell'attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivi richiamati).

3.6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, stante l'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevato giudicato sopravvenuto.

4. Resta assorbita l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da I.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, la notifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe *"portato a riscossione il ruolo oggetto dell'atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento di attribuzione rendita catastale Agenzia Entrate di La Spezia – Territorio n. SP SP102640/2013)"*, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — in data 20 aprile 2023 (prot. n. W-2023042005890144) — dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui alla cartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione (con documento n. AD-09590202303277771280) di esito positivo della

domanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per tale carico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era *“pari a €0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute per effetto di legge”*.

4.1. Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunque risultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione per cui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalla domanda di definizione agevolata.

4.2. Al contrario, dall'estratto della cartella riprodotto nell'istanza di estinzione emerge che l'atto riscossivo si riferisce a *“somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31 del regio Dl 13.4.1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni, nonché dell'art.8, comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneri accessori; tributi speciali catastali. Avviso di accertamento n. SP0102640/2013. Esiti ordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 9552/2022”*, per un importo di euro 7.200,00.

4.3. Dal ricorso per cassazione (pg. 1) risulta, invece, che ad essere impugnato è un provvedimento di attribuzione in surroga di rendita catastale e di liquidazione di tributi interessi ed oneri nonché di irrogazione di sanzioni per un importo pari a euro 175.200 (prot. n. SP0095878), quindi un atto diverso da quello di cui alla cartella di pagamento.

5. La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità o meno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per l'obiettivo incertezza normativa) giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto